



Ministero dell'istruzione e del merito

*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale*

BANDO
CONCORSO PER TITOLI
PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. n. 3/1957 *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 686/1957 *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”* e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n.241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994, con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604 e 676;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 127/1997 *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* ed, in particolare, l'art. 3 nella forma attualmente vigente, nonché il Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 403/1998;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

VISTA la Legge n. 104/1992 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la Legge n. 68/1999 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

VISTO il D. Lgs. n. 105/2022 che ha apportato sostanziali modifiche alla L. n. 104/1992;

VISTO il D.L. n. 134/2009 come convertito recente *“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”*;

VISTA la nota n. 2053/2010, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;”

VISTO il D.L. n. 165/2010 *“Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art.1 del Decreto legge n.134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e dalla legge n.68 del 1999”*;

VISTO il D.M. n. 82/2009, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. n. 134/2009, con il quale sono state dettate disposizione per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTO il D.M. n. 100/2009 di integrazione del sopra citato decreto;

VISTO l'art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 194/2009 convertito con L. n. 25/2010 che sancisce la validità delle disposizioni di cui al D.L. n. 134/2009 convertito con L. n. 167/2009 anche per l'a.s. 2010-2011;

VISTO il D.M. 68/2010 applicativo dei sopracitati D.L. 134/2009 e D.L. n. 194/2009, come convertiti;

VISTO il D.M. n. 80/2010 di integrazione del sopra citato Decreto Ministeriale;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

- VISTA** la Legge n. 124/1999 *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*, con particolare riferimento all’art.4, XI comma;
- VISTO** il D.M. n. 184/1999 *“Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato”*, attuativo della sopra citata legge, con particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;
- VISTO** il D.M. n. 430/2000 *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*;
- VISTO** il D.P.R. n. 445/2000 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il D.M. n. 75/2000 attuativo del sopra indicato decreto;
- VISTO** il D. Lgs. n. 82/2005 recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** l’O.M. n. 21/2009 *“Indizione e svolgimento per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297”*;
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18/01/2024, allegato A contenente *“Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA - settore scuola”* e allegato B contenente *“Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA”* dal C.C.N.L 2006/2009, allegato Tabella B al nuovo sistema di classificazione previsto nell’allegato Tabella A del nuovo C.C.N.L.;
- VISTO** l’art. 59, Il comma del succitato C.C.N.L. 2019/2021 che prevede che *“il personale in servizio alla data in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l’Allegato B”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

VISTO l'art. 59, I comma del succitato C.C.N.L. 2019/2021 che prevede che l'entrata in vigore del Titolo dedicato al personale ATA sia fissata al 01/05/2024;

VISTO l'art. 59, IX comma del succitato C.C.N.L. 2019/2021 che prevede che *"Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo"*;

VISTA la nota n. 402/2011, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

VISTO il D.L. n. 70/2011, art. 9, c. 21 bis, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009, n.167, anche per l'anno scolastico 2011-2012;

VISTA la nota del MIUR – prot. n. 695/2103 relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2012/2013;

VISTA la nota del MIUR – prot. n. 565/2104 relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2013/2014;

VISTA la nota del MIUR - prot. n. 8151/2015, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2014/15;

VISTA la nota del MIUR - prot. n. 6408/2016, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2015/16;

VISTA la nota del MIUR - prot. n. 8654/2017, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2017/18;

VISTA la nota del MIUR - prot. n. 11117/2018, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2018/19;

VISTA la nota del MIUR - prot. n. 8991/2019, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2019/20;

VISTA la nota del MIUR - prot. n. 5196/2020, relativa all'indizione dei concorsi di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2020/21;

VISTA la nota DGPER - prot. n. 10301/2021, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2021/22;

VISTA la nota DGPER - prot. n. 13671/2022, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2022/23;

VISTA la nota DGPER - prot. n. 26352/2023, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2023/24;

VISTA la nota DGPER - prot. n. 55934/2024, relativa all'indizione dei concorsi di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 554 per l'anno scolastico 2024/25;

VISTA la nota DGPER – prot. n. 87838 del 10/04/2025, con la quale vengono fornite indicazioni circa l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle aree A e B del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2025/26;

DECRETA

ART.1

(Indizione dei Concorsi)

1.1 È indetto, nell'anno scolastico 2024/25, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'O.M. n. 21/2009, un concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l'anno scolastico 2025/26 relativo al seguente profilo:

INFERMIERE

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per le province di GENOVA e IMPERIA.**



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

Nelle province di **Savona e La Spezia** non sono istituiti posti in organico.

1.4 Il presente bando di concorso viene reso pubblico, come espressamente previsto nella nota prot. n. 87838 del 10/04/2025, mediante pubblicazione:

- sul portale InPa (www.inpagov.it);
- sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria;
- sul sito internet dei singoli Ambiti Territoriali;
- all'albo on line dell'Ufficio di Ambito Territoriale di ciascuna provincia.

Il Dirigente di ciascun ambito territoriale provvederà a trasmettere copia del presente bando ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata pubblicazione nei rispettivi albi.

1.5 I bandi di concorso devono rimanere pubblicati per tutto il tempo utile alla presentazione della domanda di ammissione.

Art.2

(Requisiti di ammissione al concorso per i candidati non inseriti nella graduatoria permanente)

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati **non** inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio, in qualità di personale A.T.A., a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) certificazione di alfabetizzazione digitale, requisito che deve essere posseduto **ENTRO LA DATA DEL 30 APRILE 2025**;
- c) il personale che, all'atto della domanda, non sia in servizio nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui concorre non perde la qualifica di "*personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale*", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

d) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alle precedenti lett. a) e lett. c) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “*personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale*” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

2.2 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio - (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) - prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale A.T.A. della scuola statale immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre¹ **(1),(2)**.

¹ **(1)** Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma14 del CCNL2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.554 del D. Lgs. n. 297/1994.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.554 del D. Lgs. n. 297/1994.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e di integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del C.C.N.L. 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero **(1)**.

- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. n. 420/1974), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. n. 588/1985) **(1)**;
- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. n. 184/1999, art.6, I comma), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS. del 20.7.2000;
- d) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

2.3 Fermo quanto previsto ai commi che seguono per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere i titoli di studio attualmente previsti dall'Allegato A del C.C.N.L. triennio 2019/2021, sottoscritto in data 18/01/2024 ed entrato in vigore, per quanto di interesse, in data 01/05/2024 ed, in particolare:

- a) **INFERMIERE:** laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione di alfabetizzazione digitale (requisito di accesso soltanto per i nuovi inserimenti **che deve essere posseduto entro la data del 30 aprile 2025**).

2.4 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, IX comma del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 prevede, al riguardo, espressamente che *“Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo”*.

2.5 Gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/1978, validi per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.6 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.7 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

2.8 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.9 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.10 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

2.11 Fermo quanto precisato al punto che precede, i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Art.3

(Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente)

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti nella graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento dei titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcun tipo di domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), al punteggio già posseduto, si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio.

3.3 Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti, ma non presentati in precedenti tornate concorsuali.

3.4 I candidati che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 21 e di cui all'art. 33,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

V, VI e VII comma, della Legge n. 104/1992, dovranno compilare l'apposita sezione denominata "*Modello H: Attribuzione priorità*", anche nel caso di aggiornamento o conferma della domanda.

3.5 Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

3.6 Nel caso in cui le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva e/o l'attribuzione della priorità nella scelta della sede non siano riconfermate dai candidati, le stesse si intenderanno non più possedute.

3.7 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art.4

(Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento)

4.1 La domanda di ammissione dei candidati per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b);

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art.5

(Utilizzazioni delle graduatorie permanenti)

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'Area dei Collaboratori Scolastici e dell'Area degli Assistenti (ex aree A e B) si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 – e art.18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

(Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto)

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia, tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2^a o 3^a fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato **G**, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato G deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 La rinuncia di cui al comma 1 deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda non è stata prodotta.

Art. 7

(Requisiti generali di ammissione)

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
L'art. 38 del Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge n.97/2013, estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche "ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria". Hanno diritto all'inclusione in graduatoria anche gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani, fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996).

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M., n.174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla Legge n. 16/1992;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

(Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio)

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all' Ufficio di Ambito Territoriale del



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

capoluogo di ciascuna provincia **(1)²**.

8.2 Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Il servizio è raggiungibile direttamente dall’home page del internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line”. L’accesso al servizio “Istanze on Line (POLIS)” sarà reso raggiungibile anche mediante il portale InPa, tramite apposito link di ribaltamento.

8.3 Il servizio sarà attivo **dalle ore 14:00 del 28 aprile 2025 alle ore 14:00 del 19 maggio 2025**.

8.4 I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza SPID/CIE valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>.

8.5 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza ed il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

8.6 Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

8.7 L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di

² **(1)** La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

recapito deve essere comunicata mediante P.E.C. o mediante P.E.O. con allegata scansione di un documento di identità in corso di validità o, infine, tramite lettera raccomandata all'Ufficio di Ambito Territoriale del capoluogo della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art.3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.2, comma 1 -lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art.2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art.9

(Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda)

9.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente di Ambito Territoriale prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ordinaria o, se presente, certificata, indicato dal candidato in sede di domanda.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art.10

(Commissioni giudicatrici)

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art.555 D. Lgs. 297/94 per i concorsi dell'area B. Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art.11 - lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.

10.2 Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art.9 del D.P.R. n.487/1994 così come integrato dal D.P.R. n.693/1996.

Art.11

(Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi)

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D. Lgs. N. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità,) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio di Ambito Territoriale.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo on line e sul sito internet, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 184/2006.

Art.12

(Ricorsi)

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art.13

(Adempimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali)

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando e, in particolare:

- a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- b) assicura la pubblicazione dei bandi di concorso all'albo on line, sul portale InPa e sul sito internet dell'Ufficio e contestualmente all'albo e sui siti internet degli Uffici di Ambito Territoriale, nonché la massima diffusione fra le istituzioni scolastiche.

13.2 Gli Ambiti Territoriali:

- a) nominano delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- c) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- d) con decreto definitivo, approvano la graduatoria permanente aggiornata e integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'Albo e pubblicazione sui siti internet degli Uffici di Ambito Territoriale competente per territorio;
- e) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

13.3 I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale cureranno l'intero svolgimento delle procedure concorsuali.

Art.14

(Norme finali e di rinvio)

14.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. n. 588/1985) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. n. 420/1974) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.604 del D. Lgs. n. 297/1994).

IL DIRETTORE GENERALE

Antimo Ponticiello



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

Allegato n. 1

Avvertenze alle tabelle di valutazione

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del D.P.R. n. 487/1994 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva e volontario prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva e volontario prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Possono essere inseriti i servizi entro il 30/06/2024 con incarichi temporanei

F) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali). Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2006-2009 (artt. 12-19 del CCNL).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a



Ministero dell'istruzione e del merito

*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale*

7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Dirigente: Luca Maria Lenti

e-mail: lucamaria.lenti@istruzione.it

Via Assarotti, 38 - 16122 **GENOVA** - tel. 010/83311
direzione-liguria@istruzione.it - drli@postacert.istruzione.it - www.istruzioneeliguria.it



Ministero dell'istruzione e del merito

*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale*

ALLEGATO A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI: INFERMIERE

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: **sufficiente -6, buono -7, distinto -8, ottimo -9**;
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

2) Diploma di Laurea breve

PUNTI

1,80

Diploma di laurea specialistica

PUNTI 2

(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):

3) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: **PUNTI 1**

B) TITOLI DI SERVIZIO

4) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di infermiere in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6)(7): **punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.**

5) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4)(5)(6)(7): **punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.**

6) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5)(6): **punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.**



Ministero dell'istruzione e del merito

*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale*

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata all'ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.

In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS. Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche EIPASS, ICL e PEKIT.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o adesso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

10) Il servizio prestato in qualità di DSGA nell'a.s. 2019-20 dagli assistenti amministrativi non di ruolo è valutabile, sulla base del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.9.2019, quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo, inoltre, sulla base dell'intesa del 18 settembre 2020 anche il



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale

servizio svolto in qualità di DSGA nell'a.s. 2020/2021 è valutabile quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

11) E', altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

MODELLO B1

MODULO DOMANDA DI INSERIMENTO PER L'A.S. 2025/2026

Da compilare esclusivamente attraverso il servizio istanze on line



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

MODELLO B2

MODULO DOMANDA DI AGGIORNAMENTO PER L'A.S. 2025/2026

Da compilare esclusivamente attraverso il servizio istanze on line



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

Allegato D

Preferenze

(art. 5, IV comma del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.)

A parità di titoli e di merito e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizi nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a seguito dell'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non usufruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lett. b);
- g) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014;
- l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D. L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, pur non facendo parte dell'ufficio del processo, ai sensi dell'art. 50, comma 1-quinquies del D. L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014;
- m) aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14 del D. L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneeliguria.it

98/2013;

- n) essere titolare o aver svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3 del D. L. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 26/2019;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/2023;
- p) minore età anagrafica.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneeliguria.it

Allegato E - Riserve

Le riserve spettano:

1. (nel limite dell'insieme dei contingenti sotto indicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (L. n. 302/1990 – art. 1 comma 1 e ss.mm.ii. e L. n. 407/1998 – art. 1 comma 2 e ss.mm.ii.); (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 -art.12;
2.
 - a. alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - b. alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - c. alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;
 - d. alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68-artt. 1-3-4 e 7 secondo



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3. agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
4. Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate.
5. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
6. Ai sensi dell'art.18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215,così come modificato dall'art.11,comma1,lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando. A decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D. Lgs. n. 215/2001 e l'art. 11, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 236/2003 e, pertanto, le categorie di volontarie beneficiarie della riserva sono le seguenti:
 - Volontari in ferma breve 3 o più anni;
 - Volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
 - Ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ***ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64*** senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti.

AGGIORNAMENTO

(art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023)

- 1) Nei concorsi pubblici, le riserve dei posti in favore di particolari categorie di



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

cittadini, comunque denominate, non possono superare complessivamente il 50% dei posti messi a concorso.

- 2) Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando;
- 3) Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a. Riserva di posti in favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. n. 68/1999 o equiparate;
 - b. Riserva dei posti ai sensi degli artt. 1014 e 678 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D. Lgs. n. 66/2010.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

MODELLO F

**Modello per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per
l'anno scolastico 2025/2026**

Da compilare esclusivamente attraverso il servizio istanze on line



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneeliguria.it

Allegato G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia per l'anno scolastico 2025/2026

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle "istanze on line".



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

ALLEGATO I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218

direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico,
Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.